

## Sulla natura fiscale dei redditi derivati dal “rapporto di lavoro autonomo convenzionato” degli psicologi ambulatoriali

Parere del Consulente dell’Ordine degli Psicologi, dott. Filippo Fabbrica  
a cura di Barbara Filippi

Le consulenze fiscali che il nostro Ordine mette a disposizione degli iscritti consentono di avere chiarimenti su quesiti che, seppur affrontati in incontri individuali, possono essere successivamente oggetto di riflessione per molti colleghi che si trovano ad affrontare problematiche simili di natura fiscale, finanziaria e tributaria inerenti l’esercizio della professione. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare uno spazio di approfondimento, all’interno di questo numero del bollettino, relativamente ad un tema specifico che ha richiesto il parere professionale, di natura tributaria, del Consulente fiscale dell’Ordine, dott. Fabbrica. Il quesito posto è inerente la natura fiscale dei redditi percepiti dagli psicologi ambulatoriali la cui attività è regolamentata dall’ “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali e altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali” Il citato Accordo (ACN) all’articolo 13 recita:

“Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e:

- medici specialisti ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, pre-

ventivo e di riabilitazione;

- biologi, chimici e psicologi (di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98”

In particolare, il quesito riguarda l’interpretazione dell’art. 13 nel punto in cui parla di “rapporto di lavoro autonomo convenzionato” e, nello specifico, la natura fiscale dei redditi percepiti, se da intendersi come redditi di lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo.

Ciò premesso, pubblichiamo di seguito il parere espresso dal Consulente dell’Ordine:

“... per poter rispondere al quesito è necessario preliminarmente inquadrare giuridicamente il rapporto sulla base della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

A giudizio di chi scrive tale rapporto è annoverabile tra i residui casi di collaborazione coordinata e continuativa “puri”, cioè non configurabili nella modalità a progetto; le ragioni di un tale inquadramento risiedono nella effettiva compresenza dei seguenti elementi:

- assenza di un vincolo di subordinazione tra Psicologo ed Amministrazione
- presenza di un coordinamento da parte dell’Amministrazione

- unitarietà e continuatività del rapporto tra i due soggetti
- mancanza di mezzi organizzati da parte dello Psicologo
- retribuzione periodica prestabilita e non da concordare prestazione per prestazione.

Se questa è la tipologia del rapporto, il reddito da questo derivante rientra nel campo dell'attuale art. 50 comma 1 lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il quale disciplina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla collaborazione coordinata e continuativa in modo differente a seconda che la essa rientri o meno “nell’oggetto della professione esercitata” in modo abituale. Ciò pertanto dà origine ad un trattamento diverso del reddito in funzione del fatto che lo Psicologo svolga contemporaneamente o meno altra attività abituale di lavoro autonomo come psicologo; il concetto potrebbe essere espresso, con terminologia più comune, con l’espressione “a seconda che lo psicologo abbia o meno la partita IVA” con codice attività 85143.

### **Ipotesi 1 (assenza di altra attività autonoma come psicologo)**

In tale caso ai fini delle imposte dirette si applicano gli art. 50 comma 1 lettera c-bis e 51 del TUIR ed il reddito è in tutto assimilato a quello di lavoro dipendente; pertanto, ovviamente, non è possibile emettere fattura a fronte delle prestazioni rese all’Amministrazione Convenzionante poiché la prestazione è considerata dall’art. 5 DPR 633/72 fuori campo di applicazione dell’IVA.

### **Ipotesi 2 (contemporaneo esercizio di altra attività autonoma come psicologo)**

In tale caso ai fini delle imposte dirette si applicano gli art. 53 e 54 del TUIR ed il reddito rientra a tutti gli effetti all’interno del reddito di lavoro autonomo,

che “attrae” al suo interno anche quello derivante dalla Convenzione; anche ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72 l’attività resa in tale caso rientra nel campo applicativo dell’IVA, sebbene all’interno dell’attività “esente”, per cui vigono, ove applicabili, gli ordinari obblighi IVA (fatturazione, registrazione...).

In particolare l’art. 5 DPR 633/72 precisa che “non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa... rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo”; pertanto se lo psicologo esercita per professione abituale l’attività di ... psicologo in forma di lavoro autonomo, anche le prestazioni inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa saranno assoggettate al regime del DPR 633/72 (in senso conforme circolare Ministero delle Finanze 16-11-2000 n. 207/E – in allegato). Per quanto concerne infine il trattamento previdenziale, si ritiene in toto applicabile il regime individuato dall’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale in vigore dal 23/05/2005 (siglato da SI-SAC-OOSS il 9/2/05 e modificato per errata corrigere con successive intese del 26/05/2005, 03/11/2005 e 01/03/2006) e confermato dall’art. 4bis commi 1 e 2 del Regolamento ENPAP per l’attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. del 15/10/1997 – G.U. n. 255 del 31/10/1997 e successive modificazioni (entrambi i testi si trovano in allegato). Non si ravvisano, ai fini previdenziali, i presupposti per differenziare le due ipotesi sopra considerate per cui, in entrambi i casi, l’Amministrazione convenzionante verserà il contributo del 24% sul reddito derivante dalla collaborazione.

Per lo psicologo che versi nell’ipotesi 1 sopra indicata, quella versata dall’Amministrazione sarà l’unico versamento dovuto all’ENPAP; per lo psicologo che versi nell’ipotesi 2, invece, questi dovrà versare altresì il contributo integrativo e soggettivo sui compensi e sul reddito derivante dall’attività autonoma svolta al di fuori del regime di convenzione.

Riportiamo di seguito gli allegati

## CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE

DEL 16/11/2000 N.207 – ESTRATTO

La norma in esame, comunque, prevede espressamente che, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente ovvero nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti siano soggetti alle regole previste per tali redditi. Possono, quindi, configurarsi delle situazioni in virtù delle quali il professionista effettua collaborazioni non rientranti nell'oggetto della professione esercitata. Tali attività non costituiranno reddito di lavoro autonomo ma rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del TUIR. Si precisa, al riguardo, che ai fini dell'IVA tali prestazioni non risulteranno imponibili in quanto, sulla base dei principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un'attività di lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il presupposto soggettivo di applicazione del tributo. Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, l'articolo 5 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.

### **Art. 48 – Contributo previdenziale**

Accordo Collettivo Nazionale in vigore  
dal 23.05.05

A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo dal 1 gennaio 2004 l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmen-

te, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,19% a proprio carico e il 9,81% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.

Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale Enpam, sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.

Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l'azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

### **Art. 4bis - Contribuzione dovuta dagli iscritti titolari di rapporto di convenzione**

Regolamento Enpap approvato con D.M. del  
15/10/1997

L'obbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all'Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l'obbligo di contribuire, nell'ambito del rapporto di collaborazione anche mediante trattenuta sul corrispettivo, per conto e nell'interesse di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni ed enti medesimi e l'iscritto. L'eventuale eccedenza

di contributo, rispetto alla misura minima di cui al precedente art. 3, resta accreditata sul conto dell'iscritto.

Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sull'applicazione dell'art. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato, un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, gli importi che pervengono all'Ente da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto, previa deduzione dell'importo corrispondente della contribuzione integrativa.

In caso di incapienza della contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti dall'iscritto, questi dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto con l'applicazione dei soli interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento; i termini per l'applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dell'art. 10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dell'interessato della richiesta di versamento compensativo.